



COMUNE DI MARINEO

Città Metropolitana di Palermo

ORDINANZA SINDACALE

N. 13

DEL 11 AGO. 2017

Oggetto: Ordinanza concernente la disciplina dell'attività di intrattenimento musicale nel territorio del Comune di Marineo.

PREMESSO CHE:

nel territorio comunale di Marineo sono presenti numerosi pubblici esercizi commerciali che durante il periodo invernale e soprattutto in quello estivo intrattengono il pubblico con attività musicale negli spazi sia interni che esterni di loro pertinenza;

è intenzione dell'Amministrazione Comunale regolamentare l'utilizzo dello spazio urbano, al fine di favorire la vivibilità della città, in particolare nelle zone in cui è più diffusa la concessione degli spazi pubblici ed attività di somministrazione di alimenti e bevande;

occorre favorire la convivenza tra interessi divergenti e talvolta tra essi in conflitto, al fine di garantire la tutela dei diritti alla vivibilità, al riposo, all'esercizio dell'attività economica ed allo svago notturno;

per attività di intrattenimento musicale si intende musica dal vivo, diffusione, sottofondo musicale; RAVVISATA la necessità di tutelare i residenti dall'inquinamento acustico nelle ore notturne e diurne, regolamentando l'attività di intrattenimento musicale svolta dagli esercizi pubblici, attraverso la disciplina dell'orario in cui è concesso l'intrattenimento musicale, cercando di contemperare contrapposti interessi entrambi meritevoli di tutela;

RITENUTO altresì necessario adottare efficaci provvedimenti preventivi rispetto ad alcuni comportamenti antiggiuridici che possono costituire fonte di degrado e disturbo alla quiete pubblica, e pertanto incidere concretamente in materia di igiene pubblica e più in genere sull'ordinario vivere civile;

DATO ATTO CHE la presente Ordinanza non si applica ai locali di pubblico spettacolo rientranti nella tipologia C) della L.287/91 e s.m.i., le cui autorizzazioni sono sottoposte alle valutazioni della Commissione di vigilanza del pubblico spettacolo e i cui orari sono stabiliti dalla Questura;

Visto l'art. 659c.p.;

Visto il R.D. 773/91 art.100, nonché l'art. 120 del t.u.l.p.s.;

Vista la legge 25/08/1991 n.287;

Vista la legge 447/1995;

Visto il D.P.C.M. 01/03/1991, il D.P.C.M. 14/11/1197 ed il D.P.C.M. 16/04/1999 n.215;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000 n.267;

Visto la legge 30/03/2001 n. 125;

Visto il D.L. 117 / 2007 art 6 aggiornato con legge 29/07/2010;
Visto il D.L. 23/05/2008 n. 92;
Visto il D.M. 05/08/2008;
Vista la Legge 94/2009 art.3;
Vista il D.Lgs. 26/03/2010 n. 59;
Visto il D.P.R. 227/2011;
Visto il D.L. n. 5/2012 e la legge 04/04/2012 n. 35;
Visto l'art. 3 della L. 248 del 4 Agosto 2006;
Vista la L.R. n. 7/92;
Visto lo Statuto Comunale;
Visto il D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D. Lgs. N. 267/2000;
Visto il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
Visto l'ordinamento degli enti locali in vigore;
Visto l'art. 3, comma 1, lett.d) del D.L. 174/2012, che ha sostituito l'art. 147 del TUEL come segue:
Art. 147-bis. - (Controllo di regolarità amministrativa e contabile). - 1. Il controllo di regolarità amministrativa e contabile è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni responsabilità di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa...."

PRESO ATTO che l'art. 3, comma 1, del regolamento dei controlli interni, approvato con deliberazione del consiglio comunale n 26/2013, nel recepire la, su richiamata normativa, ribadisce che l'attestazione (..o parere) di regolarità tecnica deve essere riportata anche nelle premesse delle determinazioni dirigenziali e degli atti sindacali (determine - ordinanze);

PRESO ATTO, altresì, che il citato regolamento dei controlli interni chiarisce che il rilascio del parere di regolarità tecnica è subordinato alla verifica circa la conformità della determinazione ai criteri ed alle regole tecniche specifiche, il rispetto della normativa di settore e dei principi di carattere generale dell'ordinamento, nonché dei principi di buona amministrazione ed opportunità ed infine il collegamento con gli obiettivi dell'Ente, nonché il rispetto delle procedure;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D. Lgs. 267 /2000;
PQM.

ORDINA

1) ATTIVITA' AL CHIUSO

- a) Fatto salvo il rispetto dei limiti di rumorosità, sia assoluti che differenziali, previsti dalle norme vigenti e, in particolare, dal D.P.C.M. 14/11/1997 e dal D.P.C.M. 01/03/1991, la diffusione di musica all'interno degli esercizi pubblici per la somministrazione di alimenti e bevande, sia dal vivo che riprodotta, anche con l'eventuale presenza di un dj, è consentita durante l'intero anno in tutti i giorni della settimana ed è sottoposta ai seguenti limiti orari:
- dal lunedì al mercoledì fino alle ore 24,00;
 - il giovedì, venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 01,00 del giorno successivo;
 - la domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 24,00.

In presenza di particolari condizioni ambientali, il SUAP potrà prescrivere l'installazione di limitatori acustici ed eventuali altre misure idonee a limitare la potenza della sorgente sonora. In

ogni caso l'attività musicale non potrà superar i limiti assoluti previsti dall'art. 6 del DPCM 01/03/1991, come di seguito enunciati:

Zone	Limite diurno	Limite notturno
Zona A (D.M. 1444/68)	65	55
Zona B (D.M. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70
Altra zone territoriali	70	60

L'uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti simili per la diffusione di immagini rientranti tra le attività accessorie, comprese nella stessa autorizzazione di pubblico esercizio, è consentito fino all'orario di chiusura del locale, con l'obbligo di riduzione graduale del volume dopo le ore 24 e comunque nel rispetto dei valori limite assoluti e differenziali previsti per legge.

2) ATTIVITA' ALL'APERTO

a) I concertini musicali, gli intrattenimenti musicali e la diffusione di musica mediante appositi impianti, negli spazi all'aperto sia pubblici che privati, di pertinenza degli esercizi per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, nonché quelli organizzati da enti pubblici e/o privati, sono consentiti durante l'intero anno nelle aree esterne di rispettiva pertinenza legittimamente occupate e sono sottoposti ai seguenti orari:

Periodo dal 01 Giugno al 21 Settembre:

- dal lunedì al mercoledì fino alle ore 24,00;
- il giovedì, venerdì, sabato e prefestivi, fino alle ore 01,00 del giorno successivo;
- la domenica e i festivi infrasettimanali, seguiti da giornate lavorative, fino alle ore 24,00

b) I titolari degli esercizi commerciali, come sopra individuati, dovranno procedere a:

- Rispettare le norme in materia di inquinamento acustico osservando i limiti di emissione, sia assoluti che differenziali, previsti dalle vigenti norme giuridiche vigenti in materia, con l'obbligo di dotarsi di apparecchiature che, provviste delle prescritte omologazioni e requisiti di legge, siano riconosciute idonee a limitare la potenza della sorgente sonora entro i limiti consentiti. Dette apparecchiature dovranno essere installate entro giorni 60 dalla data di pubblicazione del presente atto all'albo Pretorio on line dell'Ente.

In ogni caso l'attività musicale non potrà superare i seguenti limiti assoluti, previsti dall'art. 6 del DPCM 1/3/1991:

Zone	Limite diurno	Limite notturno
Zona A (D.M. 1444/68)	65	55
Zona B (D.M. 1444/68)	60	50
Zona esclusivamente industriale	70	70
Altra zone territoriali	70	60

Sarà fatta eccezione per particolari manifestazioni autorizzate preventivamente dalla Questura, per le quali si potrà andare in deroga alla presente Ordinanza.

Vigilare che gli avventori non arrechino disturbo, con schiamazzi e rumori, alle occupazioni ed al riposo delle persone, chiedendo, quando ne ricorrano i presupposti, ivi compreso il pregiudizio per l'igiene pubblica, l'intervento delle Forze dell'Ordine.

3) Resta vietato ogni tipo di diffusione musicale, con qualsiasi mezzo, in ogni giorno della settimana nella fascia oraria compresa tra le 14,00 e le 17,00

4) ATTIVITA' IN FORMA AMBULANTE

E' vietato realizzare qualsiasi intrattenimento musicale, in tutti i periodi dell'anno.

5) CHIOSCHI E STRUTTURE SIMILARI

I chioschi o strutture simili che esercitano la vendita da asporto di prodotti di gastronomia e bevande possono, in ogni periodo dell'anno, svolgere attività di diffusione musicale anche dal vivo, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni previste dal TULPS e dalle altre leggi vigenti in

materia, a condizione che non siano superati i limiti sonori - sia assoluti che differenziali - previsti dalle leggi vigenti in materia e comunque nel rispetto dei valori limite previsti dall'art. 6 del DPCM 01/03/1991, come sopra enunciati.

6) Ogni altra attività diversa da quelle sopra disciplinate deve svolgersi nel rispetto della normativa vigente in materia. Le attività contemplate nel presente provvedimento devono in ogni caso svolgersi nel rispetto delle norme del TULPS e di ogni altra norma giuridica vigente in materia di sicurezza pubblica, nonché delle prescrizioni eventualmente imposte dall' Autorità di P.S..

7) La presente ordinanza non si applica ai locali di pubblico spettacolo rientranti tipologia C) della L. 287/91 e s.m.i, le cui autorizzazioni sono sottoposte alle valutazioni della Commissione di vigilanza del pubblico spettacolo e i cui orari sono stabiliti dalla Questura. Ad essi si applica la speciale disciplina vigente in materia, con particolare riguardo alle norme del T.U.L.P.S., alla quale rimangono comunque sottoposte.

8) Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento si applicano le norme di legge vigenti in materia, come richiamante nella parte introduttiva.

SANZIONI

Tutto il procedimento sanzionatorio è disciplinato dalla Legge 689/91.

Fatta salva l'applicazione di altre norme preordinate al contrasto di illeciti penali ed amministrativi, che con la presente integralmente si richiamano, chiunque violi il disposto della presente Ordinanza è soggetto all'applicazione della sanzione amministrativa di importo variabile da €. 25,00 ad €. 500,00 ai sensi di quanto norma dall'art. 7 bis. del D.Lgs. n.267/2000 e s.m.i..

Ai sensi dell'art.16 della L. 689/81, come modificato dalla L. 125/2008, la violazione può essere estinta mediante pagamento in misura ridotta, da effettuarsi entro 60 giorni dalla notifica o contestazione, dell'importo pari ad Euro 200,00, come previsto dalla delibera di G.M. N.358 del 21/11/2013.

AVVERTENZA

La presente ordinanza entra in vigore dal giorno di inizio della sua pubblicazione all'Albo pretorio del Comune.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto:

- ricorso al Tribunale amministrativo regionale e territoriale competente entro 60 giorni dall'entrata in vigore, oppure
- ricorso straordinario al Presidente della Regione entro 120 giorni dall'entrata in vigore.

Gli Ufficiali e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati dall'esecuzione della presente ordinanza.



IL SINDACO

Dot. Pietro Barbaccia